



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Torino

Prot. n. 375/2017/S.P.

Torino, 26 gennaio 2017

**ULTERIORI DIRETTIVE CIRCA LE MODALITA' DI ISCRIZIONE  
DELLE NOTIZIE DI REATO E DEGLI ATTI DESTINATI A MOD. 45 ED  
A MOD. 46, REDAZIONE DELLE SCHEDE DI ISCRIZIONE ED  
ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI ISCRITTI**

**(conseguenti anche alla circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento  
per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale  
dell'11 novembre 2016)**

Lo scrivente Procuratore della Repubblica ha già emanato varie disposizioni in tema di iscrizione delle notizie di reato e di atti destinati ai Mod. 45 e 46, nonché di redazione delle conseguenti schede di iscrizione. Si richiamano in proposito i "Criteri di organizzazione dell'Ufficio" del 23 giugno 2015 (in particolare pagg. da 141 a 159) ed il memorandum del 17 marzo 2016 (prot. n. 882/2016/SP), nonché le disposizioni riguardanti le iscrizioni dei procedimenti della S.A.S. - Sezione Affari Semplici, inclusi quelli di competenza del Giudice di Pace (Linee Guida in tema di organizzazione della S.A.S. del 17 marzo 2016-prot. n. 881/2016/SP che sostituivano le disposizioni impartite il 26.11.2015 e Direttive del 12 gennaio 2017- prot. n. 8/2017/Int. riguardanti i reati di competenza del Giudice di Pace, trattati dalla S.A.S.).

**Le presenti direttive, redatte d'intesa con la Dirigente Amm.va dr.ssa A. Cefaliello per la parte di sua competenza, si impongono alla luce della ultima circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale dell'11 novembre 2016 (*"Circolare in tema di attuazione del Registro Unico Penale e criteri generali di utilizzo"*), qui in Allegato n. 2, frutto anche delle elaborazioni di un Gruppo di lavoro appositamente costituito dal Capo di Gabinetto del Ministro con provvedimento del 17 marzo 2016, di cui hanno pure fatto parte i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Torino.**

Ma si impongono anche alla luce di alcune persistenti criticità che continuano ad essere rilevate nella predisposizione delle schede di iscrizione dei procedimenti, tali da determinare talune incertezze – seppur sporadiche – per il personale

amministrativo che deve poi procedere alla loro registrazione ed alla formazione dei fascicoli processuali.

Le presenti direttive, naturalmente, sono destinate non solo agli Aggiunti e Sostituti Coordinatori preposti a svolgere il Turno Iscrizione Notizie di Reato, ma anche a tutti i Sostituti, che, a vario titolo, possono trovarsi a dovere redigere le Scheda per Iscrizione delle Notizie di Reato (nel turno SAS o al di fuori di esso), nonché ai VPO ed al personale amministrativo di vario livello competente per gli stessi atti all'interno della SAS, nonché addetto a compiti collegati alla tipologia della iscrizione (tra cui: ufficio informatica, ufficio iscrizioni notizie di reato, ufficio spese, ufficio intercettazioni, ufficio ignoti, ufficio informazioni registri penali, più compiutamente elencati a pag.10) nonché a quello ulteriore eventualmente selezionato dalla Dirigente Amm.va.

La presente nota concerne ogni tipo di iscrizione (cioè nei Registri Mod. 21, Mod. 21 bis, Mod 44, Mod. 45 e Mod. 46), considera anche i suggerimenti proposti e le criticità rilevate da componenti del personale amministrativo e dovrà essere sempre disponibile in cartaceo negli uffici e segreterie in cui si procede alle iscrizioni in questione. Ma riguarda anche alcuni adempimenti collegati alla corretta gestione dei registri informatizzati (si veda, in particolare, il par. 7).

**Per quanto non modificato con il presente documento mantengono ovviamente validità le precedenti disposizioni impartite, qui richiamate nella parte iniziale.**

**La circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale dell'11 novembre 2016** (la cui piena applicazione sarà utilissima quando saranno completati i collegamenti con la banca dati delle misure cautelari ed il Sistema informativo del Casellario, nonché risolte alcune residue criticità dei sistemi accessori del S.I.C.P.) è stata già diffusa tra le varie componenti dell'ufficio (magistrati, personale amministrativo, VPO e Aliquote della Sezione di P.G.), ma appare opportuno, però, allegarla al presente documento (in All. 2, come si è detto), sottolineando che il suo contenuto è sostanzialmente conforme alle disposizioni già impartite ed alle prassi già adottate in questo ufficio in tema di iscrizione delle Notizie di Reato e di Informative varie.

**Nel raccomandarne, però, la attenta lettura e la conseguente applicazione all'atto della iscrizione dei procedimenti (in vista dell'omogeneità delle procedure di registrazione che il Ministero intende perseguire a livello nazionale), è utile elencarne sinteticamente alcuni punti salienti** (ad eccezione di quelli i cui contenuti sono pacificamente conformi alle disposizioni vigenti in

questo ufficio<sup>1</sup>), **richiamando – per evitare inutili ripetizioni - le pagine della circolare in cui essi sono collocati ed illustrati:**

- 1) **Le denunce o querele trasmesse da privati, anche se avvocati, a mezzo fax o per posta elettronica (anche certificata), non potranno costituire documenti utili o sufficienti per l'iscrizione delle N.R. che eventualmente contengano** (si veda quanto specificato al par. 3, pagg. 4 e 5 della citata circolare ministeriale).

Ove possibile e compatibilmente con la disponibilità di personale e dei tempi necessari (la prescrizione non è dunque obbligatoria), le Segreterie degli uffici di ricezione potranno comunicare ai mittenti, per posta elettronica e con messaggio di risposta standardizzato, che quanto inviato non ha determinato alcuna iscrizione di procedimenti, dovendo i privati osservare la forma prevista dall'art. 333 co. 2 cpp. .

1.a) A tale ultimo proposito, **la Dirigente amministrativa comunicherà agli uffici e segreterie presso cui vengano depositate da privati (inclusi avvocati) denunce e querele che l'attestazione di tale avvenuto deposito – come non sempre avviene quando esso viene effettuato in uffici diversi da quello di ricezione atti - deve sempre contenere:**

- \* la firma leggibile di chi riceve denunce e querele in questione, con la data del deposito;
- \* le generalità di chi deposita denunce e querele;
- \* la prova della identità di chi effettua tale deposito attraverso la allegazione di fotocopia di un suo documento di identità o attraverso l'annotazione degli estremi di un tale documento o attraverso l'attestazione di personale conoscenza di chi riceve l'atto.

Altrettanto si raccomanda ai responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. per i casi in cui tali denunce o querele vengano depositate presso i loro uffici.

- 2) **Le denunce solo apparentemente anonime, nelle quali – cioè – l'incertezza investe la mera identità anagrafica dell'autore, che è invece fisicamente individuato o individuabile, pur se le sue complete generalità siano ancora ignote o dubbie, non devono essere registrate al Reg. Mod. 46, ma secondo le disposizioni ordinarie vigenti** (si veda quanto specificato al par. 4, lett. "b", pag. 4 della citata circolare ministeriale).

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce, ad esempio, a quanto previsto nel par. 10 sul "Passaggio dei procedimenti dal mod. 45 al mod. 21" (pag. 10), nel Par. 11 su "Il modello 45 e gli accertamenti onerosi" (pagg. 10 e 11), nel Par. 13 su "La trasmissione per elenchi delle denunce contro ignoti" (pagg. 12 e 13) etc. .

- 3) **La trasmissione da parte della polizia giudiziaria delle notizie di reato tramite il Portale NDR** (si veda quanto specificato al par. 5, pagg. 5 e 6 della citata circolare ministeriale) è solo **parzialmente avviata presso questa Procura**<sup>2</sup>. Al di là di quanto precisato nella circolare circa le prospettive dello strumento, i colleghi d.ri Enrico ARNALDI di BALME e Manuela PEDROTTA (rispettivamente RID per il settore requirente e MAGRIF presso questo Ufficio), unitamente alla dr.ssa R. CERRATO (funzionaria responsabile per l'Informatica) prepareranno a breve un documento illustrativo dello "stato dell'arte" (cui faranno seguito dei report periodici) e delle future possibilità di utilizzo - a breve o ragionevole scadenza - del *Portale NDR*. Lo scopo di tale utilizzo è quello di determinare la semplificazione e la velocizzazione dei processi di trasmissione digitale della *notizia criminis* (dalle forze di polizia giudiziaria agli uffici della Procura) e della conseguente registrazione. In tale prospettiva, sono in atto varie iniziative, tra cui un prossimo incontro con i vertici delle forze di polizia giudiziaria del Circondario ai fini dell'adozione da parte di tutti i presidi (dopo adeguata preparazione) della prassi di trasmissione delle notizie di reato attraverso il citato portale.
- 4) **Le coordinate giuridiche dell'iscrizione** (si veda quanto specificato al par. 7, pagg. 6 e 7 della citata circolare ministeriale).

Da quanto specificato nel paragrafo 7 della circolare, rimane confermata la raccomandazione già formulata dallo scrivente, secondo cui **le iscrizioni delle N.R. devono essere estremamente precise in ordine alle indicazioni (peraltro presenti sulle schede in uso in questa Procura) riguardanti:**

- a) **le disposizioni del C.P. o di altri articoli di leggi che si ritengano violate**, prestando attenzione alla necessità di annotare in capi separati ("a"; "b", "c" etc.) i riferimenti a tali articoli e non in unico rigo omnicomprensivo;
- b) **le generalità di indagati e parti offese o denuncianti** (tenendo in entrambi i casi presente quanto sopra specificato sub n.2). A questo proposito, per agevolare le ricerche dell'Ufficio Informazioni, quando ad esso si rivolgono i privati, **si raccomanda di annotare i denunciati (ove rilevabili dagli atti) anche in occasione della registrazione di procedimenti a Mod. 45. A tal fine è stata inserita la voce relativa nella scheda di iscrizione di atti a Mod. 45, qui in allegato a pag. 19.**

---

<sup>2</sup> In particolare, allo stato, la procedura viene seguita solo da tre Commissariati e 2 Stazioni di carabinieri, in relazione a reati da iscrivere in tutti i registri Mod. 21 – noti, Mod. 44 – ignoti (in questo caso anche per "blocchi" di informastive), Mod. 21 bis – GdP, nonché in relazione ad informative da iscriversi a Mod. 45.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo specializzato in Reati contro la Pubblica Amministrazione, che tratta anche i procedimenti qui pervenuti ex art. 11 c.p.p., provvederà ad iscriverli a Mod. 21 quando siano certi, oltre all'ufficio giudiziario di svolgimento delle loro funzioni (facilmente desumibile dal sito web del CSM), i nomi e i cognomi dei magistrati indagati, pur dovendosene ancora accertare compiutamente le complete generalità (ciò in simmetria con quanto previsto sub precedente par.2, pag.3);

**c) la data ed il luogo della consumazione dei reati per cui viene disposta la iscrizione.**

I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti coordinatori addetti al Turno Iscrizioni, considerate alcune criticità segnalate da colleghi assegnatari dei procedimenti, sono pregati di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei moduli di iscrizione quando predisposti da collaboratori e/o da Polizia giudiziaria e da V.P.O. .

5) **L'individuazione del registro ai fini dell'iscrizione** (si veda quanto specificato al par. 8, pagg. 7/9 della citata circolare ministeriale).

**5.1 - Precisazione in ordine alla iscrizione degli atti relativi ad intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni**<sup>3</sup>.

Le indicazioni presenti nel par. 8 della Circolare sono conformi alle prescrizioni già de tempo diffuse dallo scrivente, in particolare con riferimento agli atti da iscrivere a Mod. 45 e alla "archiviazione interna" dei fascicoli iscritti in tale Registro.

**Ad integrazione di tali prescrizioni, si è già disposto (con provvedimento n. 19/2017 Int. del 23 c.m.) che – diversamente da quanto sin qui avvenuto - tutte le richieste di intercettazioni preventive provenienti dai vari organi di polizia giudiziaria abilitati siano iscritte a Mod. 45, non ostandovi – peraltro – quanto previsto dalla Circolare del 15 marzo 2006 del Ministero della Giustizia riguardante "*Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia*"<sup>4</sup>.**

<sup>3</sup> Ci si vuol qui riferire alle intercettazioni ed ai controlli preventivi ad opera della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la cui disciplina è dettata dall'art. 226 Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., testo sostituito dall'art. 5 co. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 e convertito con Legge 15.12.2001 n. 438. Le richieste di autorizzazioni a tali attività, ove provenienti dalle Agenzie di Informazione, come è noto, sono invece di competenza della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L. 7 agosto 2012 n. 13).

<sup>4</sup> Secondo tale circolare, sono da considerarsi spese di giustizia, a carico del Ministero della Giustizia, i soli costi delle prestazioni di intercettazione in senso proprio, rese dagli operatori di

**5.2 - Notizie di reato procedibili a querela per i quali questa non sia stata presentata** (si veda quanto specificato al par. 9, pagg. 9 e 10 della citata circolare ministeriale).

Le notizie relative a reati (attribuibili a persone note o ignote) procedibili a querela di parte non proposta o la cui procedibilità sia subordinata ad altre condizioni ancora non maturate (ad es., richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere) non dovranno essere iscritte a Mod. 45, ma a Mod. 21, 21 bis o 44 (a seconda dei casi) con successiva definizione nelle forme ordinarie (richiesta di archiviazione rivolta al G.I.P. o al Coordinatore dei Giudici di Pace), una volta decorsi i termini per la presentazione della querela o non maturata la condizione di procedibilità.

**Allo stesso modo si procederà quando la parte offesa abbia dichiarato espressamente di non voler presentare querela, apparendo opportuno, prima di procedere con la richiesta di archiviazione, attendere il decorso del termine previsto per la proposizione della querela stessa.**

**5.3 – Iscrizioni relative querele, denunce, notizie di reato relative a fattispecie depenalizzate**

In caso di ricezione di quanto sopra, ove le notizie si riferiscano pacificamente a reati depenalizzati, la registrazione dovrà avvenire a Mod. 45, con conseguente procedura di “archiviazione interna”. Ove la intervenuta depenalizzazione sia incerta o opinabile (ad es., se derivante dalla configurabilità di circostanze aggravanti o attenuanti), si procederà ad iscrizione nelle forme ordinarie, in modo da sottoporre le conclusioni del P.M. al vaglio giurisdizionale.

**5.4 – Le iscrizioni nel mod. 44 e il “passaggio” al mod. 21** (si veda quanto specificato al par. 12, pagg. 11 e 12 della citata circolare ministeriale).

Non è possibile disporre l’iscrizione a Mod. 21 o 21 bis nei confronti di “**noti da identificare**” o di “**persone da identificare**” o con uso di formule simili, anche per le ragioni precisate nella pag. 12 della circolare.

Finchè non sia compiuta o acquisita l’identificazione completa dell’indagato, l’iscrizione della N.R. dovrà avvenire a Mod. 44, con passaggio a Mod. 21 dopo l’acquisizione del certificato anagrafico o delle informazioni fornite dalla P.G. .

---

telefonia a fronte delle richieste autorizzate dall’autorità giudiziaria. Restano invece escluse, oltre alle spese generali ed organizzative, anche tutte quelle spese che, pur relative ad attività strumentali alla fruizione delle intercettazioni, non rientrano nel concetto di intercettazione, non sono sostenute dagli operatori di telefonia e non vanno pertanto loro rimborsate (come – ad es. – le spese per le intercettazioni preventive “ambientali” che non comportino spese a carico degli operatori telefonici o quelle per traduzione delle conversazioni telefoniche o telematiche in lingua straniera).

Rimane valida, però, l'indicazione dello scrivente contenuta nelle disposizioni del 17.3.2016, prot. n. 882/2016/SP (e simmetrica rispetto a quanto qui previsto sub paragrafi nn. 2 e 4-b), secondo cui *“ove negli atti da registrare figurino nome e cognome attendibili di persona da indagare esistente, la NdR va iscritta a Mod. 21 o Mod. 21 bis (e non a Mod. 44), pur se non siano ancora noti luogo e data di nascita dell'indagato”* (comunque da accertare con rapidità).

Ci si riferisce, con questa disposizione, a casi di persone di pubblica notorietà, funzione etc. di cui siano – però - almeno esplicitati negli atti da registrare nome e cognome: l'esistenza certa, il nome e cognome di queste persone, il loro ruolo pubblico etc, cioè, non sono in dubbio e deve solo essere acquisito il loro certificato anagrafico.

Non si vede la ragione, in tal caso, di posticipare la decorrenza del termine delle indagini preliminari solo a causa di accertamenti anagrafici, per quanto di rapido esaurimento.

6) **Raccomandazioni generali non facenti parte della circolare ministeriale dell'11 novembre 2016**

Appare opportuno, al di là di quanto prevista in tale circolare, raccomandare a colleghi e personale amministrativo quanto segue:

a) **dare precedenza, nella procedura di iscrizione delle Notizie di reato, a informative, denunce e querele che all'evidenza riguardino reati di competenza di altri Tribunali**, in modo da investire tempestivamente, con provvedimento di trasmissione degli atti, le Procure della Repubblica collegate ed a loro volta competenti per le indagini preliminari;

Tale necessità è stata segnalata, in particolare, in relazione a querele per reati di competenza del “Gruppo 6 – Reati in danno delle Fasce Deboli”, per definizione di particolare delicatezza;

b) **a seguito della entrata in vigore della Legge 11.7.2016 n.133, istitutiva del nuovo reato di “frode in processo penale e depistaggio” (nuovo testo art. 375 c.p.), tale reato rientrerà nelle competenze del “Gruppo 8 – Reati in danno della P.A”, che già tratta alcuni dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-366, 373, 377, 377 bis, 380 e 382 c.p.), stante anche la sua caratterizzazione di reato proprio, realizzabile solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In tal senso devono intendersi integrate le tabelle di competenza dei gruppi specializzati, con la conseguenza che informative e denunce in cui emerga tale reato verranno trasmesse al coordinatore del citato gruppo specializzato, Proc. Agg. dr. A. BECONI, che provvederà a registrazione ed assegnazione.**

Faranno eccezione in casi in cui tale reato sia riferito a fatti di frode e depistaggio verificatisi in procedimenti principali già assegnati ad altri

sostituiti in servizio presso questa Procura: **il nuovo procedimento sarà allora assegnato per connessione al magistrato che stia trattando o abbia trattato in passato il procedimento principale**, in quanto sicuramente in grado di meglio valutare l'eventuale sussistenza del depistaggio;

c) allo stesso **“Gruppo 8 – Reati in danno della P.A”**, vanno attribuiti (così pure modificandosi il precedente prospetto di competenze specialistiche) i procedimenti per i seguenti reati:

- **art. 659 c.p. co. 1 e 2, limitatamente ai rumori prodotti da o connessi con l'esercizio di attività industriali o commerciali**, in quanto rientrante nella categoria dei “reati ambientali”, già attribuiti alla competenza del Gruppo;
- **reati comuni quali furti, appropriazioni indebite e truffe aventi ad oggetto opere d'arte, reperti archeologici e beni culturali in genere**, sia per “simmetria giuridica” rispetto al reato di ricettazione degli stessi beni, già attribuito alla competenza del Gruppo, sia per evitare l'avvio dispersivo di indagini in materia diffuse tra molti sostituti e così favorire anche la concentrazione di accertamenti ad opera dell'Ufficiale di P.G. specializzato, aggregato al gruppo P.A. e favorire altresì un più efficace rapporto con il NTPC (Nucleo Tutela Patrimonio Culturale) dei Carabinieri, competente in materia.

7) **Raccomandazioni generali relative all'impiego del S.I.C.P.** (si veda quanto specificato al par. 14, pagg. 13/15 della citata circolare ministeriale).

**Si raccomanda, infine, che le segreterie dei magistrati e/o gli uffici amministrativi competenti, dopo l'inserimento ad opera degli uffici a ciò preposti dei dati essenziali previsti dagli artt. 335 cpp e 109 Disp. Att. c.p.p. (relativi alla fase iniziale di iscrizione delle notizie di reato), curino l'inserimento nel registro informatizzato anche delle informazioni concernenti<sup>5</sup> :**

- a) **l'aggiornamento dell'iscrizione a Mod. 21** (par. 14.a, pag. 13 della circolare ministeriale allegata);
- b) **l'indicazione delle persone offese, aggiornandole se necessario** (par. 14.b, pag. 13 della circolare ministeriale allegata) quando ne sopravvenga la identificazione;

---

<sup>5</sup> A tal proposito, segnalo che alla pag.2, lettera “c” della Circolare Ministeriale dell'11.11.2016, qui in Allegato n.2, si precisa che nella valutazione del personale amministrativo, anche ai fini degli interventi sul Fondo Uffici di Amministrazione (F.U.A.), di dovrà tenere conto della corretta tenuta e gestione dei registri informatizzati *“quale specifico parametro di misurazione dell'efficienza del lavoro di cancellerie e segreterie”*.



- c) **le richieste al giudice nel corso del procedimento**, mentre le informazioni relative alle decisioni sono di competenza del Tribunale (par. 14.c, pagg. 13/14 della circolare ministeriale allegata);
- d) **le imputazioni, aggiornandole se necessario**, mentre quelle relative ad udienze, sospensioni del procedimento e dispositivi di decisione sono di competenza del Tribunale (par. 14.d, pagg. 14/15 della circolare ministeriale allegata);
- e) **i provvedimenti riguardanti le somme in sequestro**;
- f) **i nominativi dei periti, custodi, amministratori, consulenti, interpreti e ausiliari di P.G.** secondo le modalità descritte nella nota DGSIA prot. n. 24872 del 29.11.2016 (qui in Allegato n. 3).

Gli scriventi, naturalmente, si rendono ben conto che, in relazione alle raccomandazioni elencate in questo par. n. 7), la buona volontà di tutte le componenti dell'Ufficio dovrà comunque "fare i conti" con i vuoti di organico del personale amministrativo, con il sovraccarico di lavoro su tale personale gravante e con l'accessibilità e funzionamento del S.I.C.P. (spesso – sin qui - rivelatosi non perfettamente operante<sup>6</sup>).

**Non vi è dubbio, però, che la corretta tenuta dei registri di reato ne consente un monitoraggio essenziale ai fini dell'attuazione del principio della ragionevole durata del processo ed ai fini della produzione di statistiche giudiziarie di qualità: a tale ultimo proposito, si veda anche l'Allegato n.5 costituito dalla Circolare del 7.11.2016 (prot. m\_dg.DOG.07/11/2016. 0158663.U) della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia in cui si raccomandano accuratezza ed aggiornamento dei dati in questione.**

-----oOo-----

**Per le ulteriori e particolari modalità di iscrizione dei procedimenti per reati attribuiti alla competenza della S.A.S- - Sezione Affari Semplici, si richiamano i provvedimenti emessi, anche recentemente, dallo scrivente e dalla Coordinatrice di settore, dr.ssa Patrizia Caputo (citati in premessa).**

---

<sup>6</sup> A quest'ultimo proposito, si precisa, in ogni caso, che questo Ufficio ha già ripetutamente provveduto a richiedere la necessaria assistenza informatica al DGSIA e che la stessa Circolare ministeriale dell'11.11.2016, del resto, prevede (sub par. 15, alle pagg. 15 e 16) "**prossimi sviluppi del S.I.C.P. e assistenza informatica**". Con provvedimento prot. n. 350/17/SP in data 25.1.2017 (qui in Allegato n. 4), inoltre, i sost. d.ri Arnaldi di Balme e M. Pedrotta, nonché la funzionaria dr.ssa Cerrato sono stati designati ausiliari del Procuratore e della Dirigente Amm.va nel compito di verifica del funzionamento del Registro SICP.

**Restano valide le direttive del Procuratore della Repubblica del 23.1.2017, prot. n. 319/17SP, sull'organizzazione del "Gruppo 9 – Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico", reati in occasione di manifestazioni pubbliche, pure contenenti indicazioni – per le materie di competenza – ai fini della registrazione delle N.R. ed iscrizione dei relativi procedimenti.**

**Si ringraziano tutti i destinatari per l'attenzione che sarà in concreto prestata all'attuazione delle disposizioni qui impartite (di immediata applicazione) e della allegata Circolare ministeriale dell'11.11.2016.**

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i magistrati dell'Ufficio, al personale amministrativo, tra cui – in particolare - ai Funzionari e/o Responsabili della SAS, dell'Ufficio Ignoti, del S.I.C.P. e Ufficio Informatica, della Segreteria Iscrizione Notizie di reato e dell'Ufficio Spese, dell'Ufficio Mod. 42, dell'Ufficio intercettazioni, dell'Ufficio informazioni registri penali, alle Responsabili dell'assistenza ai magistrati, nonché ai Responsabili delle Aliquote componenti la Sezione di P.G. di questa Procura ed ai Coordinatori dei Vice Procuratori Onorari (per l'ulteriore diffusione a tutti i V.P.O.).

Si inoltri pure, per conoscenza, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica, al Sig. Presidente del Tribunale ed al Sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in particolare richiamandone l'attenzione (per eventuali ulteriori comunicazioni ai sigg.ri Avvocati iscritti) su quanto previsto nel punto n. 1, pagg.2 e 3.

## **ALLEGATI**


Per mera comodità e richiamo si allega (**All. 1**) la seconda parte del memorandum del 17 marzo 2016 (prot. N. 882/2016/S.P.) relativo a "Modalità di redazione delle schede di iscrizione delle notizie di reato ed assegnazione dei procedimenti iscritti", unitamente ai moduli già predisposti per le iscrizioni ed assegnazioni. Non viene invece allegata la prima parte dello stesso memorandum relativa agli Elenchi dei reati rispettivamente attribuiti alla competenza dei Gruppi specializzati della Procura della Repubblica di Torino in quanto l'elenco è rimasto immutato salvo quanto qui previsto sub par. 6.b e 6.c.

**Come già precisato, si allegano anche:**

- **Allegato 2:** Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale dell'11 novembre 2016 ("*Circolare in tema di attuazione del Registro Unico Penale e criteri generali di utilizzo*"),
- **Allegato 3:** Circolare del Ministero della Giustizia – DGSIA del 29.11.2016;

- **Allegato 4** : provvedimento prot. n. 350/17/SP in data 25.1.2017 con cui i sost. d.ri Arnaldi di Balme e M. Pedrotta, nonché la funzionaria dr.ssa Cerrato sono stati designati ausiliari del Procuratore e della Dirigente Amm.va nel compito di verifica del funzionamento del Registro SICP;
- **Allegato 5**: Circolare del 7.11.2016 (prot. m\_dg.DOG.07/11/2016 .0158663.U) della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia in cui si raccomandano accuratezza ed aggiornamento dei dati in questione.

Il Procuratore della Repubblica  
(Armando Spataro)



per la parte di sua competenza,  
La Dirigente Amm.va  
(Anna CEFALIELLO)



## ALLEGATO 1

Costituito dalla II parte del memorandum del 17 marzo 2016 (prot. N. 882/2016/S.P.) relativo a Modalità di redazione delle schede di iscrizione delle notizie di reato ed assegnazione dei procedimenti iscritti



## **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino**

### II PARTE

#### **Disposizioni e raccomandazioni per la corretta redazione della Scheda di registrazione delle notizie di reato e lo sgravio dei compiti del personale amministrativo**

(con nuova allegazione dei moduli già in uso per l'iscrizione delle N.R.)

**La redazione dei moduli di registrazione va fatta tenendo presente le indicazioni che seguono, sostanzialmente applicabili ad ogni tipo di iscrizione e raccomandando alla PG e ai VPO (che collaborano con i magistrati nella redazione delle schede prima che queste siano sottoposte alle loro firme) di adeguarvisi, anche per evitare appesantimento dei compiti del personale amministrativo.**

**Resta inteso che gli assegnatari dei procedimenti potranno autonomamente provvedere a rettificare la iscrizione delle relative Notizie di Reato ove queste risultino, a loro giudizio, errate o parziali.**

#### **A) Indicazioni di carattere generale**

- 1) I moduli già allegati alle nuove linee organizzative del 23.6.2015 (ed anche al presente memorandum), ormai stabilmente adottati, vanno compilati attentamente usando gli esemplari in cartaceo disponibili nelle segreterie centralizzate (anche della SAS) dove si provvede alla iscrizione delle NR oppure per via informatica (in tal caso provvedendo a cancellare le informazioni inutili o integrando quelle utili a seconda delle necessità);**
- 2) Le notizie di reato a carico di indagati noti di competenza specialistica (eventualmente raccolte in cartelline ad hoc) vanno trasmesse agli aggiunti coordinatori senza compilare le scheda di iscrizione cui provvederanno essi stessi (si vedano le linee organizzative per la fase successiva alla compilazione delle schede di iscrizione);**
- 3) Le notizie di reato a carico di indagati ignoti continueranno a pervenire o ad essere inoltrate alla Segreteria Ufficio Ignoti che provvederà alla iscrizione secondo quanto già previsto alle pagg. 153 e 154 dei nuovi criteri organizzativi dell'ufficio approvati il 23.6.2015, ad eccezione delle notizie di reato:**

- a) di competenza del “Gruppo 4 - Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”, per cui si conferma la destinazione al Sostituto Coordinatore che provvederà in ordine all’iscrizione ed assegnazione, in considerazione della particolarità della materia trattata;
  - b) ....*omissis* (trattandosi di indicazione relativa alle N.R. di competenza del Giudice di Pace oggetto di successivi e recenti provvedimenti)....;
- 4) Gli aggiunti ed i sostituti coordinatori che intendano avvalersi dell’aiuto della PG nella redazione delle schede di iscrizione, sono pregati – salvo necessità – di non utilizzare personale di PG addetto ai singoli sostituti, avvalendosi piuttosto di quello addetto al proprio ufficio o, “centralmente”, al gruppo specializzato da loro coordinato;
  - 5) Gli aggiunti, i sostituti coordinatori e i magistrati che, anziché recarsi nell’ufficio centralizzato iscrizione NR (**soluzione suspicata e preferibile**), intendano esaminare le NR e provvedere alla iscrizione nei propri uffici sono pregati di provvedere al trasporto (“da” e “per” il predetto ufficio) tramite personale delle proprie segreterie o di quello di PG addetto al proprio gruppo, essendo stata segnalata difficoltà di reperimento di commessi da adibire a questo compito. In ogni caso, le notizie di reato, unitamente ai moduli di iscrizione compilati, dovranno essere restituiti al più presto (e, comunque, in tempi ragionevoli) alle segreterie centralizzate per la formazione materiale del procedimento e la procedura connessa.

**B) Indicazioni relative alle modalità di iscrizione delle NR o atti da registrare**

- 1) **Precisare sempre con attenzione luogo e data del reato da iscrivere, specie se si tratta di fascicoli qui trasmessi da altre procure** le cui copertine non possono essere richiamate sic et simpliciter, recando spesso indicazioni originarie, successivamente superate dalle stesse valutazioni dei PM mittenti: **non possono essere le segreterie (specie dell’Ufficio Ignoti) a ricercare tali dati in atti;**
- 2) **fascicoli da iscrivere a carico di indagati NOTI o IGNOTI: precisare sempre la identità della parte offesa** (anche solo con nome e cognome) quando desumibile dagli atti. Ciò è necessario ove si pensi alla necessità di ricerche dei fascicoli in caso di informazioni richieste da parti interessate;
- 3) **ove negli atti da registrare figurino nome e cognome attendibili di persona da indagare esistente, la NdR va iscritta a Mod. 21 o Mod. 21 bis** (e non a Mod. 44), pur se non siano ancora noti luogo e data di nascita dell’indagato;
- 4) **nel registrare i procedimenti qui trasmessi per competenza**, annotare alla voce “*Letti i seguenti atti:*” il numero del fascicolo trasmesso, la A.G. che qui lo ha inviato e la data in cui il fascicolo è qui pervenuto, senza riferimenti alle informative contenute nel fascicolo stesso;
- 5) quando invece si deve registrare una informativa, se ne deve precisare Comando o Ufficio di provenienza, data della informativa e data in cui essa è pervenuta a questo ufficio;

- 6) **quando si deve registrare una querela o denuncia proveniente da privati**, si deve precisare l'identità del querelante o denunciante, la data della querela o denuncia e data in cui essa è pervenuta o è stata depositata presso questo ufficio;
- 7) **in caso di denunce/querelle provenienti da parti private contrapposte**, aventi ad oggetto gli stessi fatti, si potrà procedere a registrazione in unico procedimento mentre si deve procedere a riunire a quello per primo registrato (aggiornando l'iscrizione) quanto pervenga successivamente;
- 8) spesso i fascicoli provenienti da altre Procure e qui trasmessi per competenza risultano iscritti a carico di Ignoti (Mod. 44), ma dalla missiva di trasmissione o dagli atti risulta l'individuazione dell'indagato: **ricordarsi di registrare a Mod. 21 tali procedimenti e non a Mod. 44**;
- 9) **non richiamare, ai fini della iscrizione, le schede –anche ottiche- contenute in allegato alle informative da registrare o nei fascicoli provenienti da altre sedi**: spesso esse rimandano alla iniziale configurazione della fattispecie di reato, diversa da quella effettiva o da quella ritenuta all'atto dell'invio degli atti a Torino da altre Procure; altre volte quelle schede sono palesemente errate e/o contraddittorie.  
Si potrà rinviare alla “scheda” della PG, **solo** previa verifica della sua correttezza e completezza ed in particolare verifica della esistenza di nomi indagati e parti offese, della esatta qualificazione giuridica del fatto-reato, della indicazione del luogo e data della consumazione (o, in caso di impossibilità di individuazione di questa, della data di accertamento del reato).
- 10) **non basta, ai fini della iscrizione delle NR, l'annotazione “Conferma QGF”** (cioè, “qualificazione giuridica del fatto” eventualmente indicata in informative). La qualificazione giuridica del fatto non può essere ricercata in atti dalle segreterie (specie quella ignoti), anche perché la annotazione originaria è spesso errata o si limita alla definizione dei reati (“truffa”, “furto” etc.) senza indicare gli articoli di legge violati, o le aggravanti evidenti. Tanto più che, in caso di fascicoli che pervengono da altre Procure, spesso la originaria “qualificazione giuridica” è superata dagli accertamenti compiuti dopo la registrazione della NdR presso l'Ufficio mittente.
- 11) **precisare quale sia la Procura competente quando si inviano gli atti ad altro ufficio**, specificando anche il reato e, sinteticamente, le ragioni della ritenuta competenza di quell'altro ufficio;
- 12) **fascicoli da iscrivere a carico di indagati NOTI o IGNOTI** (ove siano trasmessi dalla Segreteria Ufficio Ignoti all'Ufficio Iscrizioni NR per valutazioni da parte degli Aggiunti o per eventuali ulteriori ragioni) : **il magistrato di turno per l'iscrizione delle NR, è invitato ad autoassegnarsi i fascicoli di materia ordinaria, cioè non specialistica, così come quelli da iscrivere a Mod. 45, quando ritenga di poter subito procedere alla richiesta di archiviazione o – per i fascicoli a Mod. 45 – all' “archiviazione interna”**;
- 13) **si deve procedere come sub precedente n. 12 (con autoassegnazione)** per i fascicoli di materia ordinaria, cioè non specialistica, anche **quando il magistrato di turno per l'iscrizione delle NR ritenga di dover subito trasmettere il procedimento per competenza ad altra Procura della Repubblica per competenza territoriale**;

- 14) **le informative o i procedimenti provenienti da altre sedi per reati per cui la Procura di Torino deve procedere ex art. 11 cpp vanno trasmessi al dr. A. Beconi**, che provvederà a redigere scheda di registrazione (ove questa non risulti già redatta) ed assegnazione, specificando i reati per cui si procede. Al dr. Beconi vanno inviati, senza procedere a previa registrazione, anche gli atti astrattamente relativi a magistrati in servizio nel distretto di Torino, ai fini della iscrizione a Mod. 45 (vedi Linee organizzative in proposito) e del successivo invio alla Procura di Milano ex art. 11 cpp;
- 15) **notizie di Reati di competenza del Giudice di Pace, da iscrivere a carico di indagati NOTI o IGNOTI: ....omissis** (trattandosi di indicazione relativa alle N.R. di competenza del Giudice di Pace oggetto di successivi e recenti provvedimenti)....;
- 16) le rapine non aggravate vanno assegnate in automatico, salvo successive valutazioni dell'assegnatario come da criteri organizzativi dell'ufficio;
- 17) quando, unitamente alla scheda di iscrizione, si predispone anche la richiesta di archiviazione, poichè il modulo presenta la indicazione degli articoli 408, 411, 415 cpp ("Visti gli artt..."), è necessario – a fini di precisione delle annotazioni informatiche e di successiva eventuale ricerca statistica - sbarrare le previsioni non ricorrenti;

**C) Indicazioni relative a mere possibili disattenzioni**

- 1) Compilare la scheda di iscrizione in modo chiaro e leggibile (idem per la sottoscrizione), in particolare:
- a) ricordarsi di sottoscrivere e datare le schede di iscrizione negli spazi ad hoc, in quanto spesso è stata constatata la mancanza di firma e/o data . Altrettanto, ovviamente, vale per le lettere di trasmissione ad altra Procura della Repubblica ritenuta competente;
  - b) precisare (barrando la dizione corrispondente o cancellando informaticamente l'altra ) se la data annotata è quella della consumazione o dell'accertamento del reato;
- 2) disporre la iscrizione dei procedimenti per tutti i reati configurabili in atti e non soltanto per alcuni di essi. A tal proposito, salvo la ricorrenza di reato continuato (che in tal caso determinerà la necessità di riferimento all'art. 81 cpv c.p.), i reati configurabili vanno iscritto sotto lettere diverse: "A", "B", "C" etc., annotando per ciascuno dei reati i dati relativi a luogo e data di consumazione o accertamento (salvo che tali dati risultino identici per tutti i reati);
- 3) ricordarsi di riempire lo spazio riservato all'assegnazione o all'auto-assegnazione, poichè spesso tali indicazioni sono risultate mancanti (in particolare ciò è avvenuto in vari casi in cui ci si è limitati ad apporre la indicazione "Conferma QGF");
- 4) fare attenzione, per quanto riguarda le NR da iscrivere a Mod. 21 o a Mod. 44, a barrare esattamente lo spazio riservato alla indicazione delle materie specialistiche (indicazione utile per una successiva più rapida ricerca statistica per materia).

**Indicazioni redatte da Cesare Parodi, d'intesa con Paolo Borgna (coordinatore del Gruppo 2), su condotte che spesso generano incertezze sulla individuazione della qualificazione giuridica e della competenza territoriale:**

Si ritiene utile ripetere di seguito tali indicazioni pur già presenti, in forma più ampia, nella precedente direttiva dell'8.1.2016, relativa ai reati appresso indicati:

**1- Truffa commessa utilizzando internet ( in genere, vendita su e-bay e simili)**

**Qualificazione giuridica: Art 640 c.p. (materia ordinaria, assegnazione automatica)**

**Competenza territoriale:** si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'effettivo conseguimento del profitto (in genere, denaro) da parte dell'agente ( Cass., sez II, n 18859 del 24.1.2012) così che in concreto lo stesso deve essere individuato nel luogo di accensione del conto a favore del quale vengono effettuati i pagamenti da parte delle persone truffate (luogo spesso coincidente con quello di residenza dell'indagato);

**2- Uso indebito on line di carte di credito, in genere con connessa intrusione su conti correnti delle parti lese (in genere, acquisti on line, effettuazione di ricariche telefoniche, bonifici on line)**

**Qualificazione giuridica: art 640 ter c.p. (competenza e assegnazione: Gruppo 2 – Crim. Organizzata)**

*Cass., Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011 Ud. (dep. 06/05/2011 ) Rv. 250113:*

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua.

*Cass. Pen., Sez. II, Sent. 10.01/28.03.2012 n° 11699:*

Le condotte contestate [...] quali delitti di truffa devono essere più esattamente qualificate ai sensi dell'art. 640-ter c.p., poiché integra il delitto di frode informatica colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua

**Competenza territoriale:** si consuma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'agente ( Cass., sez II, n 18859 del 24.1.2012) così che in concreto il luogo di consumazione del reato deve essere individuato nel luogo di accensione del conto a favore del quale intervengano gli accrediti di denaro (in subordine, ad es. in caso di abusiva ricarica di schede telefoniche, nel luogo di residenza dell'indagato).

**3- Uso indebito di carta: diretto ( acquisti) o prelievo presso sportello automatico ATM**  
**Qualificazione giuridica: Art 55 comma 9 d.lgs 231/2007 (se unico reato da registrare, materia ordinaria e assegnazione in automatico)**

Va ricordato che per alcuni GIP di questo tribunale, tale reato :

- non concorre con altri reati se l'utilizzatore detiene lecitamente la carta in questione (ad esempio per averla avuta in custodia dal legittimo proprietario): **tesi condivisa dal questo ufficio;**
- concorre:
  - a) con il delitto di ricettazione se la carta proviene da delitto (ad esempio: furto o truffa) e l'utilizzatore – senza concorrere nel reato originario – l'ha ricevuta da altri (analogamente concorre con il delitto di furto se l'utilizzatore è colui che ha sottratto la carta al legittimo proprietario, o con il delitto di appropriazione indebita se l'utilizzatore ha commesso il fatto previsto dall'art. 646 c.p., ecc.): **tesi condivisa dal questo ufficio;**
  - b) con il delitto di cui all'art. 640 ter c.p. se la carta di credito utilizzata non è quella "originale", ma è una carta ottenuta mediante falsificazione e fraudolenta captazione dei codici (c.d. "clonazione"): **tesi discutibile** anche alla luce di oscillanti orientamenti giurisprudenziali.



## **Competenza territoriale: luogo utilizzo**

Poiché la *ratio* delle raccomandazioni ed indicazioni sin qui esposte è anche quella di non caricare le segreterie operanti negli uffici ove si iscrivono le NR di compiti impropri, tra cui quello della correzione di eventuali errori o di possibili lacune, **il personale amministrativo (o eventualmente di P.G.) potrà richiedere al magistrato che avrà di volta in volta redatto le schede di iscrizione di NR e di assegnazione dei relativi procedimenti tutte le precisazioni necessarie, incluse quelle che dovessero richiedere la ri-formulazione o integrazione della modulistica predisposta.**

Grazie a tutti per la collaborazione

Torino, 17 marzo 2016

Il Procuratore della Repubblica  
*Armando Spataro*

### **Allegati:**

**Modulistica già in uso per l'iscrizione delle notizie di reato**



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA DI ISCRIZIONE MOD. 21 – INDAGATI NOTI**

Voci per rilevazioni statistiche (barrare la materia specialistica interessata o altre caselle):

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> D.D.A.               | <input type="checkbox"/> Crim. Org,          | <input type="checkbox"/> Mis.Prev.Ricicl. e usura | <input type="checkbox"/> Tutela lavoro, consumatore, malati |
| <input type="checkbox"/> Pen.economia         | <input type="checkbox"/> Fasce deboli        | <input type="checkbox"/> Reati P.A.               |   |
| <input type="checkbox"/> materia ordinaria    | <input type="checkbox"/> Art. 11 cpp         | <input type="checkbox"/> Terrorismo               |   |
| <input type="checkbox"/> Sez. Affari Semplici | <input type="checkbox"/> Sost. turno urgenze |   |   |

**Il Pubblico Ministero;**

Letti i seguenti atti: \_\_\_\_\_

**DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO MOD. 21 INDAGATI NOTI**  
nei confronti di:

**INDAGATO/I :**

- 1) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

**Per i seguenti reati**

a) art. \_\_\_\_\_

commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

b) art. \_\_\_\_\_

commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Parte offesa (se identificata): \_\_\_\_\_

Con assegnazione \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. \_\_\_\_\_)

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**

Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_

Al Mod. \_\_\_\_\_, con assunzione del n. \_\_\_\_\_

Assegnato a: \_\_\_\_\_



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA DI ISCRIZIONE MOD. 44 – INDAGATI IGNOTI**

Voci per rilevazioni statistiche (barrare la materia specialistica interessata o altro):

- |                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> D.D.A.       | <input type="checkbox"/> Crim. Org,           | <input type="checkbox"/> Mis.Prev.Ricicl. e usura | <input type="checkbox"/> Tutela lavoro, consumatore, malati |
| <input type="checkbox"/> Pen.economia | <input type="checkbox"/> Fasce deboli         | <input type="checkbox"/> Reati P.A.               |   |
| <input type="checkbox"/> materia ord. | <input type="checkbox"/> Art. 11 cpp          |   |   |
| <input type="checkbox"/> Terrorismo   | <input type="checkbox"/> Sez. Affari Semplici | <input type="checkbox"/> Sost. turno urgenze      |   |

**Il Pubblico Ministero;**

Letti i seguenti atti: \_\_\_\_\_

**DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO MOD. 44 INDAGATI IGNOTI**

nei confronti di: **IGNOTI**

**Per i seguenti reati**

a) art. \_\_\_\_\_  
commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

b) art. \_\_\_\_\_  
commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Parte offesa (se identificata): \_\_\_\_\_

Con assegnazione \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. \_\_\_\_\_)

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**

Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_

al Mod. \_\_\_\_\_, con assunzione del n. \_\_\_\_\_

Assegnato a: \_\_\_\_\_



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA DI ISCRIZIONE MOD. 45 – ATTI NON CONTENENTI N.R.**

**Il Pubblico Ministero;**

**Letti i seguenti atti:** \_\_\_\_\_

**Rilevato che allo stato non si rilevano notizie di reato, tali da poter determinare l'iscrizione a Mod. 21 o 44;**

**DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO MOD. 45:**

ATTI RELATIVI A:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Parte denunciante:** \_\_\_\_\_

Con assegnazione \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. \_\_\_\_\_)

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**

Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_

Al Mod.45, con assunzione del n. \_\_\_\_\_

Assegnato a: \_\_\_\_\_



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA DI ISCRIZIONE MOD. 46 – ATTI ANONIMI**

**Il Pubblico Ministero;**

**Letti i seguenti atti:** \_\_\_\_\_

**Rilevato che l'atto oggetto della iscrizione è anonimo;**

**DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO MOD. 46:**

ATTI RELATIVI A:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con assegnazione \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. \_\_\_\_\_)

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**

Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_

Al Mod.46, con assunzione del n. \_\_\_\_\_

Assegnato a: \_\_\_\_\_



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**NOTA PER LA TRASMISSIONE AL MAGISTRATO COORDINATORE  
DI GRUPPO SPECIALIZZATO**

**Il Pubblico Ministero;**

**Letti i seguenti atti:** \_\_\_\_\_

Rilevato che i fatti esposti rientrano nella competenza specialistica del Gruppo sotto indicato:

- GR. 1 - D.D.A.
- Gr. 2 - Crim. Organizzata
- Gr. 3 - Mis.Prev.Ricicl. e usura
- Gr. 4 - Tutela lavoro, consumatore, malati
- Gr. 5 - Penale economia
- Gr. 6 - Fasce deboli
- Gr. 8 - Reati P.A.
- Reati di competenza della Procura di Torino ex Art. 11 cpp
- Gr. 9 - Terrorismo, eversione e reati commessi durante manifestazioni pubblico
- Sez. Affari Semplici

**DISPONE L'INVIO DELL' ATTO CONTENENTE LA NOTIZIA DI REATO AL**

**DR. \_\_\_\_\_**

**QUALE COORDINATORE DEL GRUPPO SPECIALIZZATO O DELLA MATERIA  
SOPRA INDICATI PER LE SUE DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ISCRIZIONE E  
ASSEGNAZIONE**

**Qualora non si ritenesse la competenza del gruppo specializzato, la allegata N.R. potrà  
essere iscritta ed assegnata in automatico**

Torino, \_\_\_\_\_

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. \_\_\_\_\_)